

Codice A1816B

D.D. 19 settembre 2023, n. 2389

**Demanio idrico fluviale - CNPO952 - P.I. 6945 - Concessione demaniale per il mantenimento del ponte di via Crispi sul Rio Riondino in Comune di Cardè (CN), oggetto di rifacimento nell'ambito di interventi di Sistemazione Idraulica - Primo Lotto stralcio. Richiedente: Comune di Cardè (CN).**



**ATTO DD 2389/A1816B/2023**

**DEL 19/09/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** Demanio idrico fluviale – CNPO952 - P.I. 6945 – Concessione demaniale per il mantenimento del ponte di via Crispi sul Rio Riondino in Comune di Cardè (CN), oggetto di rifacimento nell'ambito di interventi di Sistemazione Idraulica – Primo Lotto stralcio. Richiedente: Comune di Cardè (CN)

Premesso che:

- il Comune di Cardè, con nota ns. prot. n. 24771/A1816B del 09/06/2023, ha presentato istanza per ottenere la concessione demaniale del ponte esistente di Via Crispi sul Rio Riondino, comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa. Tale ponte verrà ricostruito nell'ambito di lavori di sistemazione idraulica del Rio Riondino, già autorizzati idraulicamente dal Settore scrivente, ai sensi del R.D. 523/1904, con parere del 29/03/2022, prot. n. 13605/A1816B, rilasciato nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Cardè e conclusasi con la Determinazione di Area Tecnica n. 114 del 21/04/2022;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall' Ing. Aldo Denina dello Studio HY.M., pervenuti in data 13/06/2023, prot. n. 25946, costituiti dai seguenti files:

*1\_1\_S587-04-00101\_Rel\_gen.pdf.p7m;*

*1\_2\_S587-04-00201\_Rel\_idr.pdf.p7m;*

*5\_1\_S587-04-01101\_CTR.pdf.p7m;*

*7\_S587-04-01501\_Plani\_progetto.pdf.p7m;*

*8\_2\_S587-04-01701\_Profilo\_progetto.pdf.p7m;*

*9\_2\_S587-04-01901\_Sezioni\_progetto.pdf.p7m;*

*11\_1\_S587-04-02101\_Particolari\_via\_Crispi.pdf.p7m;*

nei quali è descritto l'intervento in questione, soggetto a concessione demaniale, ai sensi Regolamento Regionale n. 10/R del 06/12/2004 e s.m.i., che consiste nella demolizione del ponte esistente di Via Crispi, sul Rio Riondino, e realizzazione di un nuovo ponte, mediante la posa di uno scatolare prefabbricato di spessore 25 cm, dimensioni interne 5 m x 2,25 m e larghezza 5 m;

- i lavori in oggetto sono parte di un progetto esecutivo, relativo ad un primo lotto stralcio dell'opera di sistemazione idraulica del Rio Riondino, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 09/05/2023.

Dato atto che:

- il Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. **28052/A1816B** del 29/06/2023;

- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito dell'accertamento in situ e dell'istruttoria tecnica, la realizzazione dell'opera si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Riondino;

- considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022;

- trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r 10/2022;

- il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto n.523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- la legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;

- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- il decreto legislativo n.33/2013;

*determina*

1 - di concedere al Comune di Cardè, ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022, l'occupazione dell'area demaniale del Rio Riondino per il ponte di Via Crispi oggetto di rifacimento, come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati;

2 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

3 - di accordare la concessione per la durata di **anni 30 (trenta)** a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del **31/12/2052**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare.

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022 , trattandosi di un manufatto di proprietà comunale, la concessione è rilasciata a titolo gratuito e non è prevista la costituzione di alcun deposito cauzionale (art. 11 comma 4);

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato

REGIONE PIEMONTE

*Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

Schema Disciplinare di concessione demaniale per occupazione sedime demaniale (Servitù)

**P.I. 6945 - CNPO 952**

Rep. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale in sanatoria per il mantenimento del ponte di Via Crispi sul Rio Riondino, oggetto di intervento di rifacimento, sito in comune di San Cardè (CN).

**Richiedente:** COMUNE DI CARDE' con sede in \_\_\_\_\_,

(P.IVA \_\_\_\_\_) nella persona di \_\_\_\_\_.

**Art. 1- Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n.10/R/2022 del 16/12/2022, sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per il mantenimento del ponte di Via Crispi sul Rio Riondino, oggetto di intervento di rifacimento, sito in comune di Cardè (CN), come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione depositata agli atti del Settore.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

**Art. 2 – Autorizzazione Idraulica – prescrizioni tecniche**

La Concessione viene rilasciata nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione idraulica di cui al parere del 29/03/2022, prot. n. 13605/A1816B, rilasciato nell'ambito della conferenza dei servizi espletata dal Comune di

Cardè, conclusasi con il la Determinazione di Area Tecnica n. 114 del 21/04/2022, che si intendono qui integralmente richiamate.

**Art. 3 – Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 30 anni dalla data della determina di concessione fino al **31/12/2052**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza.

**Art. 4 – Obblighi del concessionario.**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere , stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia il concessionario ha

l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

**Art. 5 – Canone – Deposito cauzionale.**

Trattandosi di manufatto di proprietà del Comune di Cardè, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e della tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Regionale n. 10/R/2022.

**Art 6 – Spese per la concessione.**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 7– Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Codice Civile e della normativa regionale vigente

**Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in \_\_\_\_\_

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, \_\_\_\_\_

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

\_\_\_\_\_